

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01798/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2024, proposto da Solis S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Perrucci, Gianluca Di Blasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Barilla G & R Fratelli S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

intimati e non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 0042222 del 29 gennaio 2024, recante comunicazione di esito negativo dell'istanza presentata da Solis S.p.A. per l'accesso alle agevolazioni

previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che:

- l'art. 12 bis, rubricato "*Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR*", del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dispone, tra l'altro, che "*si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo*";
- l'art. 4, commi 2 e 4, dell'Avviso pubblico del 21 settembre 2022, recante "*le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 'Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo' del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento*", stabilisce che i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono emanati, eseguite le verifiche di cui all'articolo 8, commi 4 e seguenti, nell'ordine di graduatoria, fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;
- l'art. 9, comma 1, del menzionato Avviso pubblico chiarisce che le "*imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3*" del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;

- nel decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 6506013 del 21 dicembre 2022, adottato all'esito della prima fase, l'iniziativa progettuale della ricorrente si colloca al n. 100 delle iniziative progettuali inizialmente ammesse, con un punteggio totale di 50;

- con il provvedimento del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 0042222 del 29 gennaio 2024, si comunica l'esito negativo delle verifiche svolte e il diniego all'accoglimento dell'istanza presentata da Solis S.p.A. per l'accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare.

Ritenuto, pertanto:

- che il rimedio richiesto da parte ricorrente sia suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze sugli altri soggetti collocati nella graduatoria di cui al decreto del 21 dicembre 2022;

- che sia necessario, ai fini della prosecuzione del presente giudizio, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

- che sia opportuno che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini di seguito descritti:

a) entro il termine del 5 aprile 2024, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; il nominativo della parte ricorrente; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti indicati nel decreto di approvazione della menzionata graduatoria, con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; un sunto del ricorso; il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il 20 maggio 2024, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova

dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, dell'avviso di cui alla lettera a), che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web istituzionale dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone l'integrazione dei contraddittorio nei termini e modi di cui in motivazione; fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 5 giugno 2024 anche ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ida Tascone**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Spagnoletti**

**IL SEGRETARIO**